



SENTENZA N. 10810 ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere

Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito 90, presso l'Avv. Miuccio Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

D.M.R., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 25, presso l'Avv. Felicetti Silvia, che la rappresenta e difende giusta procura speciale per scrittura privata autenticata dal Notaio Edmondo Maria Capecelatro in data 25.2.2008 rep. 73452;

- controricorrente -

avverso le sentenze della Corte d'Appello di Roma n. 2229/03, depositata il 9 maggio 2003, e n. 536/01, depositata il 16 febbraio 2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.2.2008 dal Consigliere Dott. BONOMO Massimo;

udito l'Avv. Miuccio per la parte ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avv. Felicetti per la parte controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Caliendo Giacomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 12 agosto 1998 I.P. proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con D.M.R., dalla quale si era separato, e chiedeva che gli venisse assegnata la casa coniugale - avendo il figlio C., nato il (OMISSIS), deciso di vivere con lui - e che egli fosse esonerato dall'obbligo di mantenimento nei confronti della convenuta, ormai titolare di reddito.

La D., costituendosi, aderiva alla domanda di divorzio ma contestava ogni altra richiesta del ricorrente.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 10 marzo 2000, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnava la casa coniugale allo I., mentre riteneva precluso ogni esame delle questioni economiche in mancanza di domanda di assegno divorzile.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza non definitiva n. 536/01, depositata il 16 febbraio 2001, pronunciando sull'impugnazione della D., confermava l'assegnazione della casa coniugale allo I. e non condivideva la pronuncia negatoria di carattere processuale emessa in primo grado, ritenendo che fosse stata formulata una domanda di attribuzione dell'assegno divorzile, sicchè la causa doveva proseguire per lo svolgimento della necessaria attività istruttoria.

Con ordinanza depositata in pari data, la Corte d'appello ammetteva la prova proposta dall'appellato e, provvedendo sull'istanza ex art. 700 c.p.c., della D., poneva provvisoriamente a carico dello I. un assegno di divorzio di L. 1.000.000, mensili (pari all'ammontare dell'assegno stabilito in sede di separazione), a decorrere dalla presentazione dell'istanza.

Con sentenza definitiva n. 2229/03, depositata il 9 marzo 2003, la Corte d'appello attribuiva alla D. un assegno divorzile di Euro 400,00, mensili, a decorrere dalla data della sentenza e da rivalutarsi annualmente.

Avverso entrambe le sentenze I. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

D.M.R. ha resistito con controricorso.

All'udienza del 27 febbraio 2008 ha partecipato per la D. un nuovo difensore, munito di procura speciale conferita con scrittura privata autenticata.

Motivi della decisione

1. La controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura, apposta a margine del ricorso per cassazione, la quale manca dell'indicazione del potere di rappresentanza e difesa dinanzi alla Corte di Cassazione, facendo essa, riferimento solo al presente giudizio e all'eventuale successivo di esecuzione o di appello.

2. L'eccezione non è fondata, in quanto trattasi di procura apposta a margine del ricorso per cassazione.

Deve, infatti, ritenersi che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione rispetta per sua natura il requisito della specialità, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, atteso che il rispetto di quel requisito è con certezza deducibile per il fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso, di modo che risulta irrilevante l'uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito e per il conferimento al difensore di poteri per tutti i gradi del procedimento (sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5168 del 9 marzo 2005, ha ritenuto valida la procura apposta a margine del ricorso ancorchè essa risultasse conferita "nel presente giudizio ed eventualmente in quelli di appello"; in senso conforme Cass. Sez. Un. 24/11/2004 n. 22119, Cass. 14/3/2006 n. 5481, Cass. 21/5/2007 n. 11741).

3. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 345 c.p.c., e della L. n. 898 del 1970, art. 4.

La Corte d'appello aveva erroneamente consentito alla D. di proporre in appello, per la prima volta, la richiesta di versamento di un assegno divorzile che, essendo una domanda nuova, doveva essere d'ufficio dichiarata inammissibile. Nè assumeva rilievo al riguardo, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di appello, il ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato il 20 luglio 2000. 4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La sentenza parziale aveva affermato che l'attribuzione dell'assegno divorzile esulava dai poteri del giudice e presupponeva una domanda della parte, che assume la forma della riconvenzionale, con tutte le preclusioni e decadenze di rito, se la propone la parte convenuta,

mentre poi la Corte d'appello aveva concluso in difformità da questo principio.

Considerata l'autonomia della domanda principale e di quella riconvenzionale, non basta contestare, sottolinea il ricorrente, l'atto dell'attore per ritenere che, così facendo, il convenuto abbia voluto introdurre una domanda riconvenzionale, dovendo quest'ultima essere proposta con motivazioni, titoli, pretese giuridiche distinte da quelle della domanda principale.

5. I due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, sono infondati.

Deve anzitutto escludersi la sussistenza di una violazione dell'art. 345 c.p.c., che vieta la proposizione di domande nuove in appello, perchè la Corte territoriale, con la sentenza non definitiva, contro la quale è stata formulata riserva di impugnazione, non ha ritenuto ammissibile una tale domanda nel giudizio di secondo grado, ma ha invece ritenuto che la domanda di assegno di divorzio fosse stata formulata dalla D. già in primo grado.

Va poi rilevato che questa Corte ha avuto modo di affermare che nel procedimento di divorzio trovano applicazione i principi della domanda e del contraddittorio e l'attribuzione dell'assegno divorzile è subordinata, pertanto, alla domanda di parte; peraltro, tale domanda non necessita di formule particolari e può essere anche implicita nonchè ravvisabile in deduzioni inequivocamente rivolte al conseguimento dell'assegno medesimo; per accertare se sia stata o meno proposta, il Giudice di merito deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire, con la conseguenza che un'istanza non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il "petitum" e la "causa petendi" formulati sia dalla parte stessa, che dalla controparte, senza perciò introdurre un nuovo "thema decidendum" (Cass. 5 luglio 2001 n. 9058; vedi anche, più in generale, Cass. 9 aprile 2004 n. 6972, Cass. 28 aprile 2004 n. 8128).

Nella specie, la Corte d'appello è pervenuta alla conclusione che la D. avesse chiesto l'assegno già in primo grado in base all'interpretazione delle deduzioni contenute nella comparsa di risposta della D. dinanzi al Tribunale, improntata alla contestazione dell'assunto del ricorrente circa la sua condizione economica ed all'affermazione del proprio stato di bisogno, tale da giustificare il perpetuarsi dell'obbligo di mantenimento da parte dello I.. A fronte di tale univoca volontà - prosegue il Giudice di secondo grado - appare irrilevante la mancanza sia della esplicita formulazione della domanda, sussunta nella richiesta

di rigetto dell'istanza di esonero (dall'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione) formulata dal ricorrente, sia della determinazione del quantum dell'assegno, peraltro specificato con l'istanza ex art. 700 c.p.c., in corso di giudizio, sia ancora l'imperfetta qualificazione dell'assegno come di mantenimento.

Aggiunge poi la Corte territoriale che giovava alla D. anche il comportamento processuale dello I. rivolto all'accettazione del contraddittorio sulla questione di merito dell'assegno.

Osserva la Corte che la decisione del Giudice di secondo grado è coerente con i principi sopra enunciati, tenuto anche conto, da un lato, che è irrilevante, ai fini dell'accertamento della proposizione di una domanda di assegno da parte di un coniuge in sede di divorzio, che il contributo sia erroneamente qualificato come assegno di mantenimento anziché come assegno divorzile L. n. 898 del 1970, ex art. 5, e, dall'altro, che la richiesta della I. affinché non fosse modificato il regime economico in atto implicava che l'assegno di divorzio dovesse essere erogato in misura pari a quello di separazione.

6. Il terzo motivo esprime una doglianza di violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 10.

Il carattere assistenziale dell'assegno di divorzio determina l'insorgenza del relativo diritto solo in presenza di una situazione patrimoniale e reddituale tale da non consentire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio e l'onere della prova grava sul coniuge richiedente.

Il ricorrente sostiene che la D. neanche nel ricorso in appello aveva proposto l'indicazione specifica dei mezzi di prova, nè si era preoccupata di indicare documenti, nè aveva dimostrato che non aveva mezzi adeguati o, comunque, non poteva procurarseli per ragioni oggettive.

7. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Lo I., dopo aver sottolineato che la D. conviveva con persona munita di redditi e che la medesima lavorava come commessa, precisa che la sentenza definitiva impugnata aveva dato atto di tali circostanze, ma sostiene che la decisione finale e quelle precedenti "hanno vulnerato le norme invocate, con conseguente nullità delle stesse" e che "pur nella riduzione dell'assegno concesso come divorzile in Euro 400,00 mensili, il vizio originale denunciato affiora nell'epilogo, determinando l'inutilità delle pronunce". 8. Nemmeno il terzo ed il quarto motivo di ricorso, pure congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, sono fondati.

Deve in primo luogo escludersi la sussistenza della dedotta violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, nella parte in cui condiziona il diritto all'assegno di divorzio all'assenza di mezzi adeguati, e cioè tali da consentire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio (Cass. 28 febbraio 2007 n. 4764, Cass. 17 novembre 2006 n. 24496, Cass. 6 ottobre 2005 n. 19446), e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

L'aspetto del tenore di vita pregresso della coppia è stato espressamente preso in considerazione dalla Corte territoriale, la quale ne ha sottolineato la solida agiatezza, improntato come era ai consistenti emolumenti percepiti dallo I. nella sua qualità di docente universitario (mentre non risultava che la moglie avesse svolto alcuna attività lavorativa).

I mezzi di cui disponeva la D. (capacità lavorativa come commessa, pur se allo stato priva di stabile occupazione, e la convivenza con un altro uomo, con cui divideva le spese di mantenimento) non sono stati considerati dal Giudice di merito - il cui apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - come sufficienti a consentirle di mantenere il tenore di vita di cui ella aveva goduto durante la convivenza matrimoniale, con il conseguente riconoscimento, in coerenza con la regola stabilita dal citato art. 5, del diritto all'assegno di divorzio (essendo implicita l'impossibilità per la D., per ragioni oggettive, di procurarsi redditi adeguati, data la sua condizione lavorativa). L'assegno di divorzio è stato poi quantificato dalla Corte d'appello tenendo conto non solo delle condizioni economiche delle parti, ma anche del contributo della D. alla cura della famiglia e all'allevamento del figlio nei 15 anni di durata dell'unione matrimoniale, e cioè del parametro, pure indicato dal citato art. 5, del contributo personale dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare.

La valutazione dei suddetti elementi di fatto e la conseguente quantificazione dell'assegno di divorzio nella misura di Euro 400,00, mensili appaiono sorrette da motivazione sufficiente ed esenti da vizi logici, mentre i limiti del giudizio di cassazione non ne consentono un nuovo, diverso apprezzamento.

9. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.400,00, per onorari ed Euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2008